

La riforma fiscale interviene sui disallineamenti. Gusmeroli (Lega) e Sala (Fi) relatori

06901

06901

Costi di impresa semplificati

Abrogazioni delle differenze per i fringe benefit dipendenti

FRANCESCO LEONE

Semplificazione per i costi parzialmente deducibili ai fini del reddito di impresa e in generale allineamento del sistema impositivo agli standard europei, anche con finalità di coerenza rispetto al mutato scenario economico. Con la bozza di legge delega di riforma fiscale si disegna una nuova fiscalità di impresa, con conseguente revisione di taluni principi su cui si fonda l'attuale disciplina impositiva. La legge sarà esaminata dalla commissione finanze della camera e ieri dall'ufficio di presidenza è arrivata l'indicazione che i relatori alla misura saranno Fabrizio Sala (FI) e Alberto Gusmeroli (Lega), l'esame sarà avviato dopo il dl bollette.

L'art. 9, comma 1, lett. c), prevede, in primis, la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili, quali ad esempio i costi relativi ai mezzi di trasporto, i costi di telefonia, le spese di rappresentanza, le spese di vitto e alloggio nonché i costi afferenti ai lavoratori dipendenti. Con riferimento a questi ultimi, si ipotizza di abrogare, in tutto o in parte, quelle limitazioni che attengono a costi a cui corrispondono fringe benefit in capo ai dipendenti. A ben vedere, le attuali limitazioni previste dal tuir già si fondano su una semplificazione: i criteri forfettari di deducibilità consentono di ricondurre in un ambito di "certezza" talune fattispecie oggettivamente incerte e di difficile interpretazione concreta (soprattutto con riguardo all'inerenza), così limitando, da un lato, le contestazioni da parte dell'Agenzia e, dall'altro lato, l'assolvimento di prove "diaboliche"

da parte dei contribuenti. Intervenire ora su tali fattispecie significherebbe far assumere una diversa direzione all'obiettivo della semplificazione, da intendere nel prossimo futuro come riduzione degli oneri amministrativi e delle incombenze pratico-operative dei contribuenti. Raggiungere tale obiettivo richiede di riconsiderare anche il principio di inerenza utilizzato ai fini fiscali che, a dire il vero, nel tempo ha assunto un carattere "mistico" per effetto di interpretazioni di prassi non sempre condivisibili, spesso personalizzate e tante volte inquinate da un retropensiero legato all'esistenza di abusi ovvero forzature da parte dei contribuenti. Il possibile abbandono degli attuali criteri forfettari, che definiscono ex ante l'inerenza dei costi (condivisibile o meno, ma almeno certa), comporterà la necessità di far affidamento sulle regole di inerenza utilizzate in sede di bilancio. Risulterà dirimente comprendere se e in quale misura le valutazioni di bilancio potranno essere contestate in sede di accertamento nonché se possano essere utilizzate dai verificatori valutazioni di altro tipo, quali quelle dell'abuso, dell'antieconomicità.

Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, la legge delega elenca le diverse fattispecie che formano oggetto di revisione "a titolo esemplificativo". Ciò significa che non si possono escludere ulteriori aree di intervento. Ad esempio, si potrebbe cogliere l'occasione per riconsiderare, all'interno del tuir, il principio di correlazione costi-ricavi, considerato immanente nel sistema ma mai compiutamente

normato. La prassi e la giurisprudenza lo hanno ampiamente sdoganato. Per i principi contabili nazionali e internazionali esso rappresenta un caposaldo. L'applicazione di tale principio in ambito fiscale risulta superato ogniqualvolta si possa invocare il principio della derivazione rafforzata.

Nei casi in cui quest'ultimo non si renda applicabile, si ripresenta la necessità di valutare "se, quando e come" detto principio possa coordinarsi con gli altri previsti nel tuir. Si pensi, ad esempio, agli oneri di decommissioning, il cui trattamento tributario ha formato oggetto di due recenti chiarimenti, di segno opposto, da parte dell'agenzia delle entrate (risposte ad interpello n. 64/2023 e n. 272/2022).

La materia del contendere è rappresentata proprio sull'applicazione di detto principio di correlazione.

Dover ancora oggi interpellare l'agenzia delle entrate su queste tematiche, routine in determinati settori produttivi, pare anacronistico, con il rischio anche di non riuscire mai compiutamente a dirimere le sottostanti questioni interpretative. La stessa agenzia, nelle citate risposte, affronta fattispecie similari, ma con sfaccettature diverse che rendono difficile l'individuazione di un principio generale.

© Riproduzione riservata

